



Bruxelles, 17.6.2022
COM(2022) 309 final

2022/0201 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

**relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, dell'accordo tra l'Unione europea
e la Repubblica di Moldova sul trasporto di merci su strada**

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

• Motivi e obiettivi della proposta

Il 16 giugno 2022 la Commissione ha presentato una proposta di decisione del Consiglio che autorizza la firma, a nome dell'Unione europea, dell'accordo tra l'Unione europea e la Moldova sul trasporto di merci su strada.

Lo scopo della presente proposta è approvare la conclusione dell'accordo a nome dell'Unione europea.

A seguito della guerra di aggressione perpetrata dalla Russia contro l'Ucraina, il trasporto di merci dalla Repubblica di Moldova è diventato molto difficile. Gli operatori moldavi devono cercare percorsi alternativi per evitare il transito nel territorio ucraino, che finora ha rappresentato l'unica possibilità per raggiungere i mercati dei paesi terzi a est dell'Ucraina. L'impossibilità del transito in Ucraina mette a repentaglio l'esecuzione, da parte degli operatori moldavi, di contratti a lungo termine per la fornitura di merci (in particolare di prodotti agricoli) con i loro partner commerciali nella regione orientale. A ciò si aggiunge il fatto che da ora in avanti gli operatori potrebbero dover cercare altri partner commerciali e quindi aumentare le loro operazioni di trasporto bilaterale con gli Stati membri dell'Unione europea.

Il trasporto di merci su strada tra l'Unione e la Repubblica di Moldova è attualmente disciplinato da due serie principali di meccanismi, vale a dire gli accordi bilaterali in materia di trasporti tra gli Stati membri e la Repubblica di Moldova e le autorizzazioni concesse nel quadro del sistema del contingente multilaterale della Conferenza europea dei Ministri dei trasporti (CEMT) nell'ambito del Forum Internazionale dei Trasporti. Tali meccanismi impongono contingenti ai trasportatori di entrambe le parti per quanto riguarda il transito e il commercio bilaterale.

Gli operatori moldavi dovrebbero pertanto aumentare il transito attraverso l'Unione europea e le operazioni di trasporto su strada bilaterali con la stessa. Ciò sosterebbe anche la società e l'economia moldave, che sono state duramente colpite dalla guerra di aggressione della Russia e che hanno ospitato in via provvisoria oltre 350 000 rifugiati provenienti dall'Ucraina e in transito verso altri paesi. È tuttavia molto probabile che un maggiore ricorso alle operazioni di trasporto su strada rispetto alla situazione normale comporti il superamento dei contingenti fissati negli accordi bilaterali tra gli Stati membri e la Repubblica di Moldova e imposti dal CEMT nell'ambito del Forum Internazionale dei Trasporti.

Il presente accordo sul trasporto su strada tra l'Unione europea e la Repubblica di Moldova sostituirebbe pertanto gli accordi bilaterali in materia di trasporti vigenti tra gli Stati membri e la Moldova e faciliterebbe l'uso da parte degli operatori di percorsi alternativi su strada, poiché le operazioni bilaterali e il transito tra le due parti sarebbero liberalizzati.

È pertanto opportuno concludere un accordo di liberalizzazione del trasporto di merci su strada tra l'Unione europea e la Repubblica di Moldova per quanto riguarda il transito e le operazioni bilaterali. La durata del presente accordo dovrebbe essere limitata nel tempo ma con possibilità di rinnovo.

- **Coerenza con le altre normative dell'Unione**

Il presente accordo è coerente con l'attuale politica dell'UE in materia di relazioni esterne con la Repubblica di Moldova. Il governo della Repubblica di Moldova ha chiesto un tale accordo in via emergenziale.

L'accordo sul trasporto di merci su strada con la Repubblica di Moldova sarebbe inoltre in linea con l'accordo di associazione¹, il cui articolo 82 prevede una cooperazione volta a migliorare la circolazione delle merci e a rendere più scorrevoli i flussi di trasporto tra la Repubblica di Moldova, l'UE e i paesi terzi della regione mediante l'eliminazione degli ostacoli amministrativi, tecnici e di altra natura.

2. BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

- **Base giuridica**

Articolo 91 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, lettera a).

- **Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)**

Non pertinente.

- **Proporzionalità**

L'accordo costituisce lo strumento più efficiente per rafforzare le relazioni in materia di trasporti su strada tra l'UE e la Repubblica di Moldova, poiché elimina la necessità di contingenti e autorizzazioni nell'ambito di accordi bilaterali tra gli Stati membri e la Repubblica di Moldova.

Il presente accordo non comporterà alcun onere amministrativo o finanziario supplementare rispetto alla situazione attuale né per le autorità degli Stati membri né per le imprese. Al contrario, ridurrà gli oneri amministrativi sia per le imprese che per gli Stati membri. In particolare eliminerà la necessità di autorizzazioni per i trasportatori dell'UE per le categorie di diritti di trasporto indicate (diritti di transito e bilaterali), con una conseguente riduzione degli oneri per il settore dei trasporti dell'UE e per le autorità degli Stati membri per quanto riguarda le formalità amministrative connesse al rilascio e alla stampa di tali autorizzazioni.

- **Scelta dell'atto giuridico**

Accordo internazionale.

¹ Accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri e la Repubblica di Moldova, firmato il 27 giugno 2014 (GU L 260 del 30.10.2014, pag. 4).

3. RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

- **Valutazioni ex post / Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente**

Non pertinente.

- **Consultazioni dei portatori di interessi**

Non pertinente.

- **Assunzione e uso di perizie**

Non pertinente.

- **Valutazione d'impatto**

Non pertinente.

- **Efficienza normativa e semplificazione**

Non pertinente.

- **Diritti fondamentali**

Non pertinente.

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

Nessuna.

5. ALTRI ELEMENTI

- **Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione**

L'accordo comprende un meccanismo di riesame (articoli 5 e 6) allo scopo di valutare la necessità del suo rinnovo e la relativa durata. A tal fine l'articolo 5, paragrafo 2, e l'articolo 6, paragrafo 2, prevedono che il comitato misto sia convocato al più tardi tre mesi prima della scadenza dell'accordo.

- **Documenti esplicativi (per le direttive)**

Non pertinente.

- **Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta**

L'articolo 1 approva l'accordo a nome dell'Unione europea.

L'articolo 2 prevede che la Commissione proceda alla notifica necessaria per esprimere il consenso dell'Unione europea a essere vincolata dall'accordo.

L'articolo 3 reca disposizioni relative all'entrata in vigore della decisione proposta.

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, dell'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica di Moldova sul trasporto di merci su strada

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 91, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, lettera a),

vista la proposta della Commissione europea,

vista l'approvazione del Parlamento europeo,

considerando quanto segue:

- (1) Conformemente alla decisione XXXX/XX del Consiglio, l'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica di Moldova sul trasporto di merci su strada è stato firmato il XX, con riserva della sua conclusione in una data successiva.
- (2) In considerazione delle gravi perturbazioni subite dal settore dei trasporti della Repubblica di Moldova a causa della guerra di aggressione intrapresa dalla Russia contro l'Ucraina è necessario che gli operatori moldavi trovino percorsi di transito alternativi su strada attraverso l'Unione europea e nuovi mercati per esportare le loro merci.
- (3) Poiché le autorizzazioni concesse nel quadro del sistema del contingente multilaterale della Conferenza europea dei Ministri dei trasporti (CEMT) nell'ambito del Forum Internazionale dei Trasporti e degli accordi bilaterali vigenti con la Repubblica di Moldova non offrono ai trasportatori di merci su strada moldavi la necessaria flessibilità per aumentare e pianificare in anticipo le loro operazioni con l'Unione europea e attraverso la stessa, è fondamentale liberalizzare il trasporto di merci su strada sia per le operazioni bilaterali sia per il transito.
- (4) È opportuno approvare l'accordo a nome dell'Unione europea,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica di Moldova sul trasporto di merci su strada è approvato a nome dell'Unione.

Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

La Commissione procede, a nome dell'Unione europea, alla notifica prevista all'articolo 12 dell'accordo, per esprimere il consenso dell'Unione europea a essere vincolata dall'accordo.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio
Il presidente*